

LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Limiti e pubblicità delle spese elettorali

Disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati. Il mandatario Elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche i candidati possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (legge n. 515/1993, art. 7, comma 3); nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (legge n. 515/1993, art. 7, comma 4).

Possono versare contributi ai candidati le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio mentre sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (legge n. 195/1974, art. 7).

Entro tre mesi dalla proclamazione deve essere trasmessa al Collegio regionale di garanzia elettorale (art. 13, legge 515/1993) una dichiarazione con allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute.

Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti

Possono versare contributi per la campagna elettorale dei partiti le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (legge n. 195/1974, art. 7).

Così come per accade per i candidati, anche per i partiti sono vietati finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (legge 195/1974, art. 7).

Relativamente ai finanziamenti o contributi per un importo che superi nell'anno la somma di € **5.000,00**, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il partito e il soggetto che li eroga sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (legge n. 195/1974, art. 7).

Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici possono essere oggetto di detrazione d'imposta da parte delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)¹ del DPR n. 917/1986 un importo pari al 19 per cento del contributo versato; analogamente, da parte delle persone fisiche, è possibile detrarre un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e

¹ Art. 73 co.1 lett. a) e b): 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Limiti alle spese elettorali

La legge n. 515/1993, all'articolo 7, fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati che dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, il comma 1 prevede che non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione (o collegio) elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni (o collegi) elettorali nei quali il candidato si presenta.

Le spese per la propaganda, anche se direttamente riferibili a un candidato o gruppo di candidati sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza.

Questa disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (legge 515/1993, art. 3, comma 4). I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo delle Camere non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1,00 euro per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera e per il Senato nelle quali è presente con liste di candidati (legge n. 515/1993, art. 10).

Tipologia delle spese elettorali

Sono contemplate nell'art. 11 della legge n. 515 le diverse specie di spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Per spese elettorali si intendono quelle relative a:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale;

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Le disposizioni di cui all'articolo 95² del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati

I membri delle due Camere sono tenuti, **entro tre mesi dalla proclamazione**, a presentare³ presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale⁴, una dichiarazione, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4⁵ della legge. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce (L. 659/1981 art. 4 co. 4)

L'obbligo della dichiarazione sussiste sia a carico di chi riceve sia di chi riceve e può essere assolto anche mediante autocertificazione dei candidati (L. 659/1981 art. 4 co. 3).

Alla dichiarazione devono essere allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (art. 7, co. 6, L. 515/1993).

Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati⁶

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Per tale finalità il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. I controlli sui consuntivi sono effettuati presso la Corte dei Conti da un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesoriere dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il

² Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (da € 1.291,14 a 5.164,57).

³ L. 515/1993 articolo 7, co. 6.

⁴ L'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della L. 441/1981 anche al Collegio di garanzia elettorale è stato introdotto dall'articolo 7, co. 6 della L. 515/1993.

⁵ Art. 4, co. 3: nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 (*partiti e movimenti politici n. d. r.*), e nel primo comma del presente articolo (*parlamentari italiani, europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali e candidati alle predette cariche, n. d. r.*), per un importo che nell'anno **superi euro cinquemila** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

⁶ L. 515/1993 art. 12.

rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica (*o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano*), sono tenuti a trasmettere alla **Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti**⁷ il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della L. n. 2/1997, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.

Il rendiconto di esercizio, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso.

Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato *B*, come indicato nell'articolo 8, co. 2, della L. n. 2/1997. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa e deve riportare le somme relative ai crediti per contributi elettorali e rimborsi elettorali.

Unitamente al rendiconto di esercizio e alla nota integrativa, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico.

In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto a questi obblighi.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, **entro il 15 febbraio dell'anno successivo** a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee⁸.

Controlli sulla regolarità dei rendiconti presentati dai candidati

Presso la Corte d'Appello ovvero, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione, è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale al fine di vagliare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti (L. n. 515/1993, art. 13).

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.

⁷ Istituita con la L. n. 96/2012; l'articolo 9 co. 3 dispone che "È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta".

⁸ L. n. 96/2012 art. 9 co. 5. Per la conoscenza ulteriore della disciplina, con riferimento ai casi di inottemperanza si rinvia alla lettura integrale dello stesso articolo.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato **entro centottanta giorni dalla ricezione**.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, sempre entro il termine di 180 giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare, **entro i successivi quindici giorni**, memorie e documenti a difesa.

Con riferimento alle **sanzioni** irrogabili dal Collegio di garanzia, ai sensi della L. 515/1993, si osserva che:

- per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese, il Collegio regionale applica, ai sensi dell'articolo 15, co 5, L. n. 515/1993, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.823,00 a € 103.291,00; la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (art. 15 co. 8);
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo (art. 15, co. 6);
- L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza (art. 15, co. 7);
- La mancata presentazione nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, ovvero il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (art. 15, co 8 e co. 9). Al fine della dichiarazione di decadenza il Collegio di garanzia elettorale comunica l'accertamento definitivo di tali violazioni al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 15, co. 10).

Qualora, entro tre mesi dalla proclamazione, non venga depositata quanto richiesto negli articoli 2 e 3 della L. n. 441/1982 ⁹ il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida

⁹ Art. 2: "entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina".

Art. 3: "entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2".

ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea (art. 7, co. 2).

Inoltre, le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla L. n. 659/1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di € 5.000 sono sanzionate con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale (L. 659/1981, art. 4, co. 3 e comma 6).

La norma contenuta nell'art. 7 della L. n. 195/1974 vieta inoltre qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. n. 195/1974, art. 7; L. n. 659/1981, art. 4).

Controlli sui consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (L. n. 515/1993 art. 12)

L'effettuazione dei controlli sui consuntivi delle spese elettorali e sui contributi ricevuti per la campagna elettorale dai partiti e dalle formazioni politiche sono compiuti da un apposito **collegio presso la Corte dei conti** (composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario) e consistono nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.

Nell'ipotesi in cui sia mancato il deposito dei consuntivi ovvero un superamento dei limiti di spesa sono previste sanzioni, come qui si seguito indicato.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 della L. 515/1993 ¹⁰, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo¹¹.

¹⁰ Art. 9 co. 1. [abrogato]

co. 2 : Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti .

co. 3: Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.

¹¹ Da € 51.645,69 ad € 516.456,90.

In caso di mancata indicazione nei consuntivi relativi alle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (L. n. 515/1993 art. 15 co. 14).

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10 della L. n. 515/1993¹², il collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità (L. n. 515/1993 art. 15 co. 16).

In caso di mancata indicazione nei consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (L. 515/1993 art 15 co. 15).

Qualora il collegio riscontrasse la violazione di una delle disposizioni previste negli articoli 6, 8 e 9¹³della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni¹⁴.

Rimborsi Elettorali

È attribuito, ai sensi della L. n. 157/1999 ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali

Il rimborso è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi da rinnovare, ovvero Senato, Camera dei deputati, Parlamento europeo e consigli regionali. L'ammontare di ciascuno dei quattro

¹² Art. 10. *Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.

¹³ Art. 6: Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 8: Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1

Art. 9: Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

¹⁴ Ora da € 103,29 ad € 1032,91.

fondi relativi ai suddetti organi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a € 15.925.000 (L. n. 515/1993 art. 1 co. 5).

La recente normativa introdotta con la L. n. 96/2012 “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*” ha modificato il sistema di contribuzione pubblica ai movimenti e partiti politici e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile.

Prima dell'entrata in vigore della L. n. 96/2012 l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi era pari, per ciascun anno di legislatura degli organi interessati, alla somma risultante dalla moltiplicazione di € 1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera. Ora i contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici sono ridotti del 50%; infatti è attribuito, “*ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti.*” (L. n. 96/2012 art. 2 co. 1, primo periodo).

Lo stanziamento per i rimborsi elettorali è fissato nella cifra complessiva di € 91.000.000,00 annui, il 70 per cento dei quali, pari a € 63.700.000, 00 è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 %, pari a euro 27.300.000,00, è erogato, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti (L. n. 96/2012 art. 1 co. 1).

I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 % dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (*dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano*), concorrono al contributo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo (ovvero € 27.300.000,00).

Per il rimborso delle spese per le campagne elettorali nella **Circoscrizione Estero**, la L. n. 157/1999, all'articolo 5 bis stabilisce che i fondi corrispondenti al Senato e alla Camera, sono incrementati nella misura dell'1,5%; ciascuno dei due fondi è suddiviso tra le ripartizioni (rispettivamente comprendenti gli stati ed i territori afferenti l'Europa, l'America meridionale, l'America settentrionale e centrale, l'Africa Asia Oceania e Antartide) della circoscrizione in proporzione alla rispettiva popolazione.

La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto **almeno un candidato eletto** nella ripartizione o che abbiano conseguito **almeno il 4 %** dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa.

I rimborsi in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati (*o di un Consiglio regionale*) **il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto**. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (L. n. 157/1999 art. 1 co. 6).

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il **rinnovo del Senato** della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva

popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti; il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il **rinnovo della Camera** dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto (L. n. 515/1993 art. 9 commi 2 –3).

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ovvero del Consiglio di Presidenza del Senato, rese esecutiva con decreto dei rispettivi Presidenti, è disposta l'erogazione del rimborso per le spese elettorali concernenti il rinnovo delle Camere, (*dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum*) (L. 157/1999, art. 1, comma2). I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro il 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni (L. n. 96/2012 art. 3, co. 1).

Per accrescere la **partecipazione attiva delle donne alla politica** è previsto a carico dei partiti l'obbligo di destinare una quota pari almeno al 5 % dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi per le spese della campagna elettorale ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle predette iniziative i partiti sono tenuti ad iscrivere una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della L. n. 2/1997¹⁵.

¹⁵ Art. 8 *Rendiconto dei partiti e movimenti politici.*

Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.

I contributi pubblici spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 % qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore (L. n. 96/2012 art. 1 co. 7).

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione da parte della **Commissione sulla trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici**¹⁶. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti all'obbligo di sottoporre al controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della L. n. 2/ 1997 e dei relativi allegati. Unitamente a tali atti sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione ¹⁷, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto a tali obblighi.

In caso di inadempienza a tale obbligo scattano le sanzioni come qui di seguito indicate:

- per inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento;
- per la redazione del bilancio in difformità da quanto prescritto nell'art. 8 della L. n. 2/1997 (vedi nota n. 15), ovvero per la mancata pubblicazione nei termini del bilancio sul sito

¹⁶ Art. 9 co. 3: "È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta."

¹⁷ Art. 9 co. 1: Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono **di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa** ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

internet del partito¹⁸, una decurtazione di un terzo del complessivo contributo annuale (L. n. 96/2012 art. 9 co. 10);

- per l'omissione di dati nel rendiconto di esercizio ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento sino al limite di un terzo dell'importo medesimo (L. n. 96/2012 art. 9 co. 11 primo periodo);
- non conformità di una o più voci del rendiconto rispetto all'allegato A alla L. n. 2/1997, come modificato dall'articolo 11, co. 4 della L. n. 96/2012, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento (L. n. 96/2012, art. 9 co. 11, secondo periodo);
- omissione, totale o parziale, delle informazioni delle informazioni previste dagli allegati B e C¹⁹ della L. n. 2/1997 o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, per ogni

¹⁸ Art. 9 co. 20: "nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio".

¹⁹ Allegato B: **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'*articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Allegato C : **CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA**

Devono essere indicati:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciarmente da terzi;
- 3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;
- 10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento nel limite di un terzo dell'importo medesimo (L. n. 96/2012 art. 9 co. 12).

Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. Qualora le inottemperanze e le irregolarità siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo (L. n. 96/2012 art. 9 commi 15,16,17).

Qualora le inottemperanze e le irregolarità siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno (L. 96/2012 art. 9 co. 18).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. n. 689/ 1981 ²⁰, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

²⁰ Legge 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale", con la quale, a suo tempo, vennero depenalizzate numerose fattispecie di reato e che si è tradotta, nei casi previsti dalla legge stessa, nella sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all'ammenda previste in precedenza.